

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente PAGANI Maurizio
indi della Vice Presidente NESPOLO
indi del Presidente PAGANI Maurizio**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per la conservazione della natura e per le aree protette» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Pollino» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori

«Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori

«Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori

13^a COMMISSIONE

50° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1991)

«Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori

«Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Istituzione del Parco nazionale del Cilento» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori

«Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori

«Norme in materia di parchi naturali regionali» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori

«Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori

«Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa

«Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarà e di altri senatori

«Legge-quadro sulle aree protette» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; Boselli ed altri; La

Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE (PAGANI Maurizio - PSDI) Pag. 4, 11
FABRIS (DC), relatore alla Commissione 5
TORNATI (Com-PDS) 11

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (2928), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo unificato

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- PAGANI Maurizio (PSDI) ... 12, 16, 22 e *passim*
- NESPOLO (Com-PDS) 24, 33
ANDREINI (Com-PDS) 20
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente 23
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 17, 18, 22 e *passim*
BOSCO (DC) 33, 34
CUTRERA (PSI) 34
GOLFARI (DC) 15, 16, 17 e *passim*
LOMBARDI (DC) 26, 28, 34
MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità 24, 26, 28
MURATORE, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo 17, 35
NEBBIA (Sin. Ind.) 21, 24, 33
PETRARÀ (Com-PDS) 13
TORNATI (Com-PDS) 23, 24, 28

Presidenza del presidente PAGANI Maurizio

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per la conservazione della natura e per le aree protette**» (255), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Pollino**» (485), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori
- «**Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette**» (510), d'iniziativa del senatore Rosati e di altri senatori
- «**Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali**» (796), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori
- «**Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine**» (809), d'iniziativa del senatore Boato e di altri senatori
- «**Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino**» (818), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco nazionale del Cilento**» (889), d'iniziativa del senatore Innamorato e di altri senatori
- «**Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea**» (1008), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori
- «**Norme in materia di parchi naturali regionali**» (1647), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri senatori
- «**Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio**» (1666), d'iniziativa della senatrice Manieri e di altri senatori
- «**Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza**» (2440), d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa
- «**Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia**» (2549), d'iniziativa del senatore Petrarra e di altri senatori
- «**Legge-quadro sulle aree protette**» (2918), d'iniziativa dei deputati Auleta e di altri Boselli ed altri; Boselli ed altri; Ceruti ed altri; La Malfa ed altri; Savino e Principe; Serafini Anna Maria ed altri; D'Addario ed altri; Barzanti ed altri; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la conservazione della natura e per le aree protette», d'iniziativa dei senatori Cascia, Vecchi, Iannone, Consoli, Bollini, Berlinguer, Maffioletti, Pieralli, Volponi, Casadei Lucchi, Lops, Scivoletto, Tripodi, Baiardi, Andreini, Margheriti, Tornati, Nespolo, Scardaoni, Petrarà e Chiaromonte; «Istituzione del Parco nazionale del Pollino»; d'iniziativa dei senatori Cascia, Barca, Cardinale, Garofalo, Mesoraca, Tripodi, Berlinguer, Tornati, Scivoletto e Petrarà; «Legge-quadro per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette», d'iniziativa dei senatori Rosati, Pinto, Coviello, Covello, D'Amelio, Ianni, Sartori, Angeloni, Guzzetti, Montresori, Manzini, Bonora, Bausi, Fontana Elio e Patriarca; «Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali», d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Covi, Coletta, Dipaola, Perricone, Valiani e Visentini; «Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine», d'iniziativa dei senatori Boato, Spadaccia, Corleone, Strik Lievers e Mariotti; «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino», d'iniziativa dei senatori Coviello, Covello, Golfari, Rosati, Pinto, Azzarà, Salerno, D'Amelio, Sartori, Montresori, Manzini, Bonora, Bausi, Fontana Elio e Patriarca; «Istituzione del Parco nazionale del Cilento», d'iniziativa dei senatori Innamorato, Fabbri, Cutrera, Zanella, Marniga e Pierri; «Tutela e sviluppo delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale: Cilento e Vallo di Diano (monti Alburni, Cervati, Gelbison, Stella, Sacro, Bulgheria), Picentino (monti Terminio, Cervialto), Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) e arco costiero da Paestum, Castellabate, Palinuro a Maratea», d'iniziativa dei senatori Coviello, Pinto, De Vito, Salerno, Azzarà, D'Amelio, Patriarca, Toth, Donato, Ianniello, Ventre, Zecchino, Amabile, Sartori, Golfari, Fabris, Perugini, Pulli, Fontana Alessandro, Montresori, Lauria e Covello; «Norme in materia di parchi naturali regionali», d'iniziativa dei senatori Cutrera, Fabbri, Acone, Agnelli Arduino, Gerosa, Innamorato, Mancina, Pizzol, Ricevuto, Santini, Signori, Zanella, Zito e Scevarolli; «Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio», d'iniziativa dei senatori Manieri, Cutrera e Putignano; «Abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 e istituzione della riserva naturale "Le Grotte" in Aci Trezza»; d'iniziativa dei senatori Filetti e La Russa; «Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia», d'iniziativa dei senatori Petrarà, Nebbia, Tornati, Corleone, Volponi, Dipaola, Lops, Busseti, Andreini, Iannone, Scardaoni, Nespolo, Cardinale, Montinaro, Tripodi, Putignano, Casadei Lucchi e Pollice; «Legge-quadro sulle aree protette», d'iniziativa dei deputati Auleta, Calvanese, D'Ambrosio, Nardone e Bellocchio; Boselli, Angeloni, Alborghetti, Toma, Stefanini, Binelli, Bargone, Barzanti, Bevilacqua, Bonfatti Pains, Brescia, Bulleri, Ciconte, Conti, Felissari, Lorenzetti Pasquale, Monello, Montecchi, Poli, Sapia, Serafini Massimo, Strumendo, Testa Enrico, Auleta e Cicerone; Boselli, Alborghetti, Bassolino, Brescia, Ciconte, De Julio, Lavorato, Samà, Schettini e Angeloni, Ceruti, Mattioli, Travaglini, Biondi, Cederna, Manfredi, D'addario, Levi Baldini, Angelini Piero, Castagnetti, Guglielmo, Bassanini, Caria, De Lorenzo, Ronchi, Lusetti, Galli, D'Angelo, Martuscelli, Aglietta, Andreis, Bassi Montanari, Boato, Cima,

Donati, Filippini Rosa, Grosso, Lanzinger, Procacci, Salvoldi, Scalia, Radi, Rutelli, Testa Enrico, Piro, Galasso, Zevi, Auleta e Cerutti; La Malfa, Del Pennino, De Carolis, Castagnetti Guglielmo, Bogi Bruni Giovanni Battista, Dutto, Firpo, Galasso, Grillo Salvatore, Martino, Medri, Nucara, Pellicanò e Santoro; Savino e Principe; Serafini Anna Maria, Barzanti, Seppia, Monaci, Di Prisco, Minucci, Nerli, Nicolini, Pintor, Soave, Strada, Testa Enrico e Levi Baldini; D'Addario, Capria, Ferrarini, Di Donato, Piermartini, Cristoni, Seppia, Buffoni, Colucci, Diglio, Cerutti, Conte, Savino, Cellini, Vazzoler, Curci, Capacci, Cavicchioli, D'amato Carlo, Cerofolini, Mazza, Alagna, Fincato, Del Bue, Orciari, Pavoni, Rais, Zavettieri, Rotiroti, Principe, Milani, De Carli, Noci, Pietrini e Sanguineti; Barzanti, Polidori, Minucci, Quercini, Borghini, Garavini, Fagni, Cherchi, Macciotta, Nerli, Tiezzi, Cederna, Serafini Anna Maria, Soave, Nicolini, Testa Enrico, Bulleri, Fellissari, Montecchi e Taddei; D'Amato Carlo e D'Addario; Trantino, Servello, Rallo, Nania, Sospiri e Massano.

Vorrei informare la Commissione che, con lettera del 26 luglio scorso, il Presidente del Senato ha disposto, su richiesta della Commissione stessa, che i disegni di legge nn. 255, 485, 510, 796, 809, 818, 889, 1666, 2440 e 2549, già assegnati in sede referente, siano trasferiti in sede redigente per connessione con il disegno di legge n. 2918, a condizione che il testo approvato dalla Commissione si uniformi a quanto previsto dall'articolo 72 della Costituzione.

Invito il relatore, senatore Fabris, ad illustrare il disegno di legge n. 2918.

FABRIS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2918 è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione ambiente della Camera, in un testo risultante dall'unificazione di diversi disegni di legge presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari. Tutti questi disegni di legge riguardano la conservazione della natura e le aree protette, sia da un punto di vista generale che da un punto di vista particolare, in quanto si riferiscono anche alla puntuale istituzione di parchi e riserve naturali nazionali.

Il testo del disegno di legge n. 2918, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Il disegno di legge n. 2918 stabilisce, in particolare, una equilibrata distribuzione di competenze fra Stato, Regioni ed enti locali, pur tenendo conto del ruolo di primo piano spettante allo Stato.

Il disegno di legge delinea inoltre procedure e strumenti finanziari per realizzare un'adeguata programmazione degli interventi di tutela, promozione e ripristino ambientale delle aree di maggior pregio naturalistico. In particolare, è prevista la istituzione di sette nuovi parchi nazionali (Cilento e Vallo di Diano - Cervati, Gelbison, Alburni, Stella e Salto Bulgaria; Gargano; Gran Sasso e monti della Laga; Maiella; Val Grande; Vesuvio; golfo di Orosei e Gennargentu), nonchè la individuazione di undici aree di reperimento a cui si dovrà far

riferimento per i successivi interventi. Sono infine elencate trentaquattro aree per parchi e riserve marine.

Il testo in esame è composto da 37 articoli. Il Titolo 1' tratta i principi generali e comprende gli articoli da 1 a 7; il Titolo 2' tratta le aree naturali protette nazionali e comprende gli articoli da 8 a 21; il Titolo 3' tratta le aree naturali protette regionali e comprende gli articoli da 22 a 27; il Titolo 4' concerne le disposizioni finali e transitorie e comprende gli articoli da 28 a 37.

Fra i principi generali del testo in esame è opportuno evidenziare alcuni aspetti. Innanzitutto emerge l'attribuzione a un comitato misto Stato-Regioni della facoltà di identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio. Il predetto comitato adotta il programma per l'individuazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale; si avvale di una consulta tecnica costituita da nove esperti particolarmente qualificati provenienti dal settore accademico, da quello della ricerca e dal settore ambientalista. Questo comitato fissa e approva un programma che ha cadenza triennale e ripartisce le risorse finanziarie disponibili, prevede contributi in conto capitale per le aree protette di rilievo nazionale, nonché per quelle costituite da parte delle Regioni per le quali viene stabilito che almeno il 30 per cento delle quote finanziarie venga assegnato in dotazione.

Il titolo II «Aree naturali protette nazionali» disciplina gli aspetti procedurali per l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali (articolo 8) e per la loro gestione tramite l'Ente parco (articolo 9), la comunità del parco (articolo 10), il regolamento del parco (articolo 11) e il piano del parco (articolo 12). Prevede inoltre la regolamentazione della concessione dei nulla-osta per gli acquisti, per le agevolazioni fiscali, eccetera. Regolamenta inoltre le riserve naturali statali e le aree protette marine. Definisce poi le norme per la vigilanza e la sorveglianza delle aree protette di rilievo nazionale e internazionale. Al riguardo va sottolineato che nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali è stata stabilita in primo luogo la necessità di acquisire l'intesa con le Regioni a statuto speciale e con le province autonome nell'istituzione di nuovi parchi nazionali che interessino il loro territorio; poi, la presenza del Consiglio direttivo degli Enti parco, e un numero (5 su 12) di rappresentanti della comunità del parco costituito dai Presidenti delle Regioni, delle province, dai sindaci dei comuni e dai Presidenti delle comunità montane.

Il titolo III «Aree naturali protette regionali» fornisce le norme quadro di riferimento per i parchi nazionali e regionali relativamente alla loro organizzazione amministrativa, agli strumenti di attuazione richiedendo il coordinamento degli interventi anche ai fini della vigilanza e della sorveglianza. La normativa garantisce in particolare una adeguata partecipazione e consultazione delle province e degli enti locali nelle fasi di istituzione e gestione dei parchi regionali.

In particolare, il soggetto gestore del parco può essere un apposito ente di diritto pubblico, un consorzio tra comuni ai quali spetta il compito di predisporre il piano pluriennale economico e sociale per la formazione delle attività compatibili sulla base del quale il Ministero dell'ambiente promuove accordi di programma tra Stato-Regioni-enti

locali per l'utilizzo e il coordinamento delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato.

Infine, le disposizioni finali e transitorie costituiscono il titolo IV e definiscono i poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta e le sanzioni per le violazioni delle misure di salvaguardia; definiscono gli aspetti relativi ai beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale e le detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale. Sono inoltre regolamentate le possibilità di intervento nelle aree di preparato e individuate le aree di reperimento per l'istituzione dei nuovi parchi nazionali, delle riserve e dei parchi marini. È previsto poi che il Ministro dell'ambiente presenti annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge. La definizione delle norme transitorie che riguarda gli articoli 34, 35, 36 e 37 completa il titolo IV della legge. Questo, in via estremamente succinta e sintetica, è l'impianto di questa legge.

Occorre adesso fare una serie di considerazioni. Come si è detto in precedenza, questa legge è il frutto di una serie di apporti forniti dalle diverse proposte di legge che sono state elaborate dalla Sottocommissione e questa elaborazione è durata quasi quattro anni nella Commissione ambiente della Camera che è pervenuta ad un testo che, tutto sommato, ha trovato un'adesione quasi unanime.

L'impianto del provvedimento è di quelli classici: si passa dalle definizioni al recupero delle convenzioni internazionali, soprattutto del Protocollo di Ginevra relativo alle aree mediterranee; si va dal Protocollo della Convenzione di Ramsar ai rapporti con le Regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario e qui vengono al pettine i primi nodi.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, si parla continuamente di intesa e questo è assolutamente ovvio, direi obbligato, perchè la competenza primaria è delle Regioni a statuto speciale. Quindi, qualsiasi azione venga fatta richiede l'intesa per quanto riguarda i rapporti con le Regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda, invece, le Regioni a statuto ordinario, si dice «sentite», quindi è richiesto solo un parere anche se nell'ambito del comitato nazionale vengono nominati sei rappresentanti fra i Presidenti delle Regioni; un comitato che - tutto sommato - è al vertice delle decisioni, sia per quanto riguarda la gestione, sia per quanto riguarda la scelta e i finanziamenti dei parchi sia a carattere nazionale che a carattere regionale.

Per quanto riguarda, poi, i parchi, devo dire che vengono nominati sette parchi. Questi parchi si aggiungono agli altri dodici esistenti. Ricordo per tutti, anche se certamente li avete ben presenti, che a diversi livelli abbiamo il Parco nazionale d'Abruzzo, il Gran Paradiso, il Circeo, il Parco nazionale di Calabria e lo Stelvio. Poi, ai sensi della legge n. 305 «Programma di salvaguardia ambientale», noi abbiamo l'Arcipelago toscano, i monti Sibillini, le Dolomiti bellunesi, le Foreste casentinesi, il Pollino, l'Aspromonte e il Delta del Po. I primi cinque parchi nominati sono già esistenti, mentre i secondi sette sono in fase di costituzione e, con l'aggiunta dei sette che andiamo ad istituire in questo momento, si arriva sostanzialmente ad un numero di 19 parchi su cui si decide di attestarsi perchè, mentre questi vengono in qualche

modo istituiti con le leggi precedenti e con questa legge, per qualsiasi altro parco da attingere nell'elenco delle aree di reperibilità si dovrà provvedere con apposito disegno di legge tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

A questo punto viene fuori uno dei discorsi più seri fatti all'interno di questo provvedimento. Infatti, nell'articolo finanziario si stabiliscono quali sono le risorse e si precisa che servono per istituire e gestire i 19 parchi di cui ho parlato. Se ci fossero maggiori disponibilità potremmo pensare ad altri parchi. Però, non avendo altre risorse, la creazione di altri parchi resta subordinata all'attivazione di un particolare strumento legislativo che deve tener conto della disponibilità dei mezzi finanziari.

Altra valutazione che viene fatta, anche questa in termini molto realistici, è quella del recupero dei parchi, di cui alla legge n. 305, per la programmazione triennale e la tutela dell'ambiente e riguarda le Dolomiti bellunesi, l'Arcipelago toscano, i monti Sibillini, il Pollino, le Foreste casentinesi e l'Aspromonte per i quali la segreteria del sottosegretario Angelini mi ha fatto pervenire un appunto che indica lo stato di attuazione di questi parchi. Comunque, non è che siamo andati molto al di là della perimetrazione delle aree interessate. Questo appunto ci dà la possibilità di conoscere la situazione dei parchi attraverso i già citati decreti di perimetrazione. È stato inoltre proposto l'ente di gestione dei parchi e si spera di attivarlo al più presto. Tale decreto è stato emanato, oltre che nel Veneto, anche in Umbria.

Per le direttive e i criteri per la redazione del piano del parco è anche stata istituita la Commissione tecnica per l'espressione dei pareri in merito a progetti di rilevante trasformazione ambientale; per adesso è in corso di verifica la istituzione di un ente di gestione, per il quale non sono state ancora assunte decisioni in merito. Tra l'altro, si è deciso che per questa legge sui parchi e le aree protette si dovranno recuperare le operazioni che sono state fatte finora, in quanto non incompatibili con il disegno di legge in oggetto; per tutto il resto, si dovrà seguire la normativa di questo provvedimento, in maniera che il complesso dei parchi abbia una gestione uniforme nell'intero territorio nazionale. Questo è un concetto estremamente serio.

So che la Commissione sta studiando la perimetrazione e che intorno alla questione dei parchi esiste una attivazione che non può non farci piacere, anche se il discorso è stato frenato dal desiderio di condurre tutti i parchi sotto una gestione unica nel territorio nazionale.

Si è discusso circa il Comitato composto da sei Ministri competenti in materia e da sei Presidenti di Regione (articolo 3). Nel disegno di legge emerge il desiderio di portare avanti in termini puntuali e precisi la creazione della Carta della natura che individui «lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali» e gli strumenti da affiancare agli organi tecnici della Presidenza del Consiglio, in modo tale da avere un quadro completo della situazione.

Viene elaborato (articolo 4) un programma con cadenza triennale che ripartisce le risorse finanziarie disponibili, individua le aree di valore naturalistico degradate suscettibili di essere recuperate alla fruizione ambientale, fissa i criteri di massima per la creazione e

l'ampliamento di altre aree naturali protette. Esiste un discorso globale e tutte queste operazioni vengono calendarizzate, di modo che questo programma vada avanti in termini precisi.

Ad onor del vero, devo dire che la Camera dei deputati si è preoccupata delle misure di salvaguardia ambientale, (articolo 6) nonché dei problemi di carattere economico e sociale che possono accompagnare il discorso della conservazione e del rispetto territoriale, in modo tale che le popolazioni residenti non vengano penalizzate per i vincoli dei parchi. Alla comunità del parco (articolo 10) viene affidato il compito di interpretare e rappresentare le esigenze della popolazione nel cui territorio viene insediato il parco.

È molto interessante l'articolo 12 che riguarda il piano per il parco. I piani urbanistici precedenti suddividevano le aree in parchi e riserve mentre adesso un diverso grado di integrità e tutela viene considerato e prefissato.

Come ho detto prima, tutti i discorsi che abbiamo fatto tengono conto delle attuali dotazioni finanziarie. Il Servizio del bilancio del Senato della Repubblica ha predisposto la nota di lettura n. 16 in cui vengono riportate le dotazioni per ciascun parco, anche al fine di avere un'idea delle possibilità di finanziamento per i parchi che si andranno ad istituire. Ritengo che le dotazioni finanziarie andrebbero incrementate in futuro anche allo scopo di valorizzare l'istituto dei parchi regionali e la possibilità di graduare i diversi tipi di tutela.

Nelle disposizioni finali e transitorie si parla anche della gestione che viene affidata al Corpo forestale dello Stato (articolo 30) che ha la possibilità di gestire sia in fase transitoria che in fase definitiva le riserve naturali statali.

È opportuno tenere presente questo discorso, che deve essere studiato e valutato nella sua complessità, avendo il Corpo forestale gestito fino ad oggi i parchi nazionali, anche se con risultati che hanno lasciato qualche volta a desiderare.

L'articolo 33 istituisce sette parchi nazionali considerando le prioritarie aree di reperimento.

Su tale argomento nutro alcuni dubbi. Non so se sia il caso di prefigurare altri parchi, in considerazione della situazione esistente; tuttavia, poichè l'elenco è stato già compilato ed approvato, ne prendiamo atto. Però è importante l'articolo 34 per il quale tutti i parchi fatti precedentemente, un pò alla volta, vengono recuperati alla normativa che viene prevista da questo disegno di legge.

Infine, viene previsto un importante articolo per le detrazioni fiscali, che riguardano tutta una serie di interventi di necessità, disposte sia per i parchi, come per tutta una serie di elementi di valore artistico, ambientale e naturale, che vengono considerati ai fini di una detrazione sulle imposizioni fiscali.

Ricordo che accanto a questo provvedimento che viene assunto come testo base, c'è tutta una serie di altri provvedimenti: le norme del disegno di legge presentato dal senatore Cascia, (che riguardano l'istituzione del Parco nazionale del Pollino), così come le norme per la conservazione della natura nelle aree protette in generale; il disegno di legge presentato dal senatore Rosati che riguarda l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette; la proposta del

senatore Gualtieri che riguarda la legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali; il disegno di legge del senatore Boato e di altri senatori sui parchi nazionali, le riserve naturali, i parchi marini e le riserve marine; il disegno di legge del senatore Coviello e di altri senatori, anche questo per l'istituzione e la gestione del Parco naturale del Pollino; la proposta del senatore Innamorato e di altri senatori, con l'istituzione del Parco nazionale del Cilento; la proposta del senatore Coviello e di altri senatori, riguardante tutta la serie delle aree protette di interesse nazionale nel Mezzogiorno continentale; il senatore Cutrera aveva invece proposto le norme in materia di parchi naturali e regionali; la senatrice Manieri e di altri senatori avevano proposto l'istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio; i colleghi Filetti e Larussa avevano proposto l'abrogazione del decreto ministeriale 7 dicembre 1979 e l'istituzione della riserva naturale «Le Grotte» in Aci Trezza; il senatore Petrarra ed altri senatori avevano proposto l'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Ora, facendo una valutazione globale devo dire che questi disegni di legge in gran parte si assomigliano, almeno quelli di carattere generale: alcuni prevedono interventi diretti, altri deleghe a favore dello Stato. Alcuni sono più di carattere centralistico perchè attribuiscono allo Stato poteri che ritroviamo nella legge che stiamo per approvare, mentre altri attribuiscono maggiore rilevanza alla competenza regionale perchè il discorso regionalistico li permea con grande forza.

Per quanto riguarda i disegni di legge particolari, credo che essi possano trovare spazio attraverso opportuni emendamenti per essere recuperati all'interno della legge che stiamo per approvare. Da questo punto di vista, il lavoro che faremo potrà recuperare gran parte di questi provvedimenti per cercare di concludere i lavori in termini ravvicinati.

Ora, alcune considerazioni di carattere generale: abbiamo un testo di legge approvato dalla Camera su cui prendere una decisione: o lo stravolgiamo e lo rimeditiamo, o lo prendiamo così com'è, anche dal punto di vista delle mediazioni che in esso si evidenziano, facendo le variazioni minime possibili. Solo così potremo approvare il provvedimento in tempi brevi, nei primi giorni di ottobre, per salvare la dotazione finanziaria in esso prevista. Abbiamo dei tempi estremamente ristretti che vengono a coincidere con altri provvedimenti con tempi altrettanto ridotti. Pertanto, ritengo che si debba prendere in partenza una decisione di questo tipo.

Se dovessi fare una valutazione generale - come sapete sono un regionalista convinto - non è che mi soddisfi del tutto ciò che è davanti ai nostri occhi, perchè avrei avuto certamente un occhio di maggior riguardo verso la competenza regionale. Però capisco anche che qui sono state fatte mediazioni a non finire e perciò mi auguro che il dibattito ci consenta di portare le minime variazioni possibili che in ogni caso saranno certamente migliorative rispetto al testo attuale. Credo che questa sia la prima decisione da assumere per la quale, tra l'altro, propongo di utilizzare come testo base, come frutto di una serie di valutazioni, il testo pervenutoci dalla Camera, che potrebbe considerarsi come testo approvato dal comitato ristretto rispetto a tutto

l'insieme dei diversi disegni di legge che abbiamo in questo momento sul tavolo, e che mi sono permesso di elencare puntualmente, nel senso che essi andranno compresi all'interno del provvedimento che assumeremo.

Detto questo non resta che augurare a tutti una buona lettura del testo durante le vacanze estive dopo di che ci ritroveremo per un lavoro approfondito che dovrà partire da una decisione preliminare - che dovremo assumere - sull'atteggiamento basilare da tenere in ordine a questa legge nella misura in cui vogliamo che questo provvedimento vada in porto.

Ecco cosa si può dire, in questo momento, come introduzione a questo argomento su cui ci impegneremo per tante ore e con tante discussioni in cui avremo modo di confrontare le reciproche posizioni augurandoci che, come sempre, si trovi quella concordia operosa che ci consenta di arrivare alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Fabris anche per la sintesi che ha caratterizzato la sua relazione, ma che non ha impedito di mettere in luce i punti fondamentali della legge. Sappiamo bene che, ove ve ne fosse stato il tempo, egli avrebbe spaziato molto di più.

Pertanto, in merito a questo provvedimento, ho già ricordato stamattina - e ripeto adesso - l'estrema urgenza di giungere ad una sua approvazione prima della discussione della legge finanziaria che si prevede avverrà entro il 3 ottobre. Pertanto, posso già annunciare che inizieremo in settembre, dopo la pausa estiva, ad esaminare la legge sui parchi e la legge relativa ai terremoti di Campania e Basilicata. Si tratta di due provvedimenti che dovrebbero concludersi entro il 3 ottobre. Il calendario dei nostri lavori sarà deciso dall'Ufficio di Presidenza ma sarà necessario ritrovarsi subito il 17 settembre per accelerare i tempi poichè ho già avuto richieste - sia esterne, sia dei colleghi commissari - per effettuare una serie di audizioni. Nell'Ufficio di Presidenza stabiliremo le eventuali audizioni nella settimana dal 17 al 22 settembre; nello stesso tempo riterrei necessario contenere al minimo queste audizioni, innanzi tutto perchè sono già state fatte alla Camera e i colleghi possono trovare nell'ampia documentazione esistente le tracce dei pareri e delle disposizioni delle associazioni che vogliono interpellare. Tutto questo, ripeto, sarà discusso nell'Ufficio di Presidenza che è convocato subito dopo la fine dei lavori della Commissione.

TORNATI. Signor Presidente, poichè il relatore Fabris ha posto un quesito giusto e importante, cioè quale testo scegliere come base, credo che sia opinione comune diffusa che il testo pervenuto dalla Camera possa benissimo costituire il testo base.

PRESIDENTE. Poichè si prospetta la possibilità di audizioni dei soggetti interessati che non pregiudichino comunque la celere discussione dei disegni di legge in esame entro l'inizio della sessione di bilancio, propongo che il seguito della discussione congiunta sia rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» (2928), d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Tagliabue ed altri; Procacci ed altri, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», d'iniziativa dei deputati Fiandrotti, Alagna, Alberini, Amodeo, Andò, Buffoni, Cappiello, Cardetti, Mastrantuono e Principe; Tagliabue, Montanari Fornari, Colombini, Strumendo, Ceci Bonifazi, Montecchi, Binelli, Gelli, Benevelli, Mainardi Fava, Umidi Sala e Pedrazzi Cipolla; Procacci, Tamino, Biondi, Bassanini, Piro, Fiori, Faccio, Poli Bortone, Testa Enrico, Caria, Dutto, Mattioli, Grosso, Andreis, Donati, Bassi Montanari, Cima, Filippini Rosa, Boato, Ceruti, Scalia, Lanzinger, Salvoldi, Ronchi, Arnaboldi, Capanna, Cipriani, Russo Franco, Russo Spena, Guidetti Serra, Aniasi, Lodigiani, Amodeo, Boniver, Colucci, Maccheroni, Dell'Unto, Fiandrotti, Artioli, Fincato, Pietrini, Seppia, Breda, Mazza, Savino, Agrusti, Fronza Crepaz, Battaglia Pietro, Antonucci, Alessi, Coloni, Ferrari Wilmo, Ciliberti, Castagnetti Pierluigi, Lusetti, Borruso, Carelli, Gottardo, De Lorenzo, Vesce, Aglietta, Rauti, Maceratini, Parlato, Balbo, Di Prisco, Conti, Cerutti, Rutelli, Levi Baldini, Serafini Massimo e Paoli, già approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, riferirò personalmente sul disegno di legge in titolo che sembra riguardare un argomento di non rilevante importanza. Tuttavia, è un provvedimento di grande valore etico e civile poichè si occupa di un fenomeno che sta dilagando, con i suoi aspetti negativi e positivi, nel nostro paese.

Considero positivo il rapporto affettivo che si instaura fra uomo e animale domestico; tuttavia tale rapporto diventa negativo se degrada verso una concezione degli animali come beni di consumo, come oggetti «usa e getta»: così avviene di frequente a causa dell'abbandono e della crudeltà di cui spesso soffrono cani e gatti.

Gli animali abbandonati a se stessi creano gravi problemi; il fenomeno del randagismo provoca danni, oltre che agli animali, all'uomo.

I principi ispiratori del disegno di legge in esame sono, come ho già detto, di grande valore etico e civile. Già l'articolo 1 recita: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

Non credo sia il caso di soffermarci sul valore di tali principi.

L'articolo 2 parla del trattamento dei cani e di altri animali di affezione; si intende realizzare il controllo della popolazione degli animali di affezione mediante la limitazione delle nascite; si vieta la soppressione dei cani e la loro sperimentazione mentre gravi malattie, incurabili o pericolose, possono giustificare pratiche di eutanasia.

All'articolo 3, fra le competenze delle regioni, vorrei sottolineare la obbligatorietà del tatuaggio dei cani vaganti catturati, prima della restituzione al proprietario o al detentore. Le competenze regionali

spaziano dalla costituzione dell'anagrafe canina alla ripartizione del contributo tra i comuni, mentre questi ultimi gestiscono i rifugi per cani e risanano quelli esistenti (articolo 4).

L'apparato sanzionatorio amministrativo, previsto dall'articolo 5, è minuzioso; non si tralascia di elevare l'ammenda per il maltrattamento di animali; si istituisce una imposta comunale annuale per i possessori di cani, stabilendo alcune esenzioni e sopprimendo la tassa attuale (articolo 6).

Il lato debole della legge è rappresentato dall'articolo 8, dove è istituito il fondo per l'attuazione della legge.

A partire dall'anno finanziario 1991 viene creato detto fondo la cui dotazione sarà di un miliardo per il 1991 e di due miliardi per il 1992. Facciamo un rapido conteggio: la cifra di 2 miliardi andrà divisa fra tutte le Regioni italiane, le quali dovranno poi suddividerla fra i comuni. È veramente uno stanziamento irrisorio, anche se si prevedono ulteriori introiti mediante le sanzioni amministrative e l'imposta comunale annuale. La copertura finanziaria è certo sproporzionata rispetto agli intendimenti che si prefigge il disegno di legge.

Debbo segnalare che la legge è stata già approvata dalla Camera dei deputati e sarebbe auspicabile che, essendo all'inizio di agosto, in un particolare momento in cui il fenomeno dell'abbandono degli animali è vivo - come testimoniano le campagne di stampa con manifesti, eccetera - la legge ancorchè non divenga operativa subito - essendo subordinata oltre che alla pubblicazione anche ai successivi adempimenti regionali - sarebbe tuttavia un segnale che pensiamo possa valere a contenere questo fenomeno indegno di una nazione civile.

Termino dicendo che se riuscissimo, con una discussione serrata, ad approvare il provvedimento entro stasera, andremmo incontro alle attese di molti.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

Avverto la Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a e 12^a nonché il nulla osta della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PETRARA. Voglio fare una considerazione preliminare: noi arriviamo alla discussione di questa legge per il fatto che probabilmente non tutte le Regioni fino ad oggi hanno fatto fino in fondo il loro dovere. Sono poche le Regioni che hanno legiferato in materia e quando lo hanno fatto ciò è avvenuto in maniera frammentaria ed episodica. Quindi mi pare giusto e doveroso che a questo punto il Parlamento si assuma tutta la responsabilità e fornisca un quadro di riferimento generale a cui le Regioni devono attenersi.

Non c'è dubbio che il testo approvato dalla Camera è frutto dell'accordo tra i partiti e, come tale, rappresenta il punto di mediazione fra i Gruppi politici. Si tratta di una normativa molto attesa nel paese, come ha giustamente detto il Presidente relatore; ciò non solo perchè si avverte l'esigenza di porre freni al fenomeno del randagismo, che è presente sul territorio ed è causa di diffusione di malattie e di inquinamento dell'ambiente, ma perchè è diffuso nella società il bisogno di creare una rete di protezione e di tutela del mondo animale e quindi di stabilire un diverso rapporto tra uomo e ambiente.

L'impianto della legge sembra buono perchè, accanto allo sforzo lodevole che si è fatto contro la disumanizzazione che caratterizza le società avanzate, si è raggiunto l'obiettivo - a nostro avviso fondamentale - di affrontare alle radici il fenomeno del randagismo. Il testo ci sembra organico e può senz'altro fornire alle Regioni una utile occasione per adeguare e uniformare la legislazione regionale in materia - oggi frammentaria e diversificata - rispetto agli indirizzi previsti dalla legge al nostro esame.

Tuttavia, signor Presidente, questo provvedimento presenta alcuni elementi contraddittori di non poco conto su aspetti fondamentali e contiene già in sé pericolose scappatoie per non essere applicato nei suoi migliori precetti.

Una delle preoccupazioni di fondo è dovuta alla scarsità delle risorse finanziarie. Alcune correzioni si renderebbero necessarie e opportune, ma se prevalesse tra di noi il convincimento che, di fronte al rischio di non giungere al traguardo finale dell'*iter* parlamentare, tanto meglio sarebbe approvare il testo pervenuto dalla Camera senza modifiche, non saremo noi del Gruppo-PDS ad intralciare la legge, condividendo sostanzialmente gli obiettivi di fondo in essa contenuti.

I punti su cui richiamo l'attenzione del relatore attengono all'anagrafe e al tatuaggio: non è previsto alcun obbligo, nè fissato un termine massimo entro cui iscrivere all'anagrafe canina gli animali acquisiti adulti dopo l'entrata in vigore della legge. L'anagrafe e il tatuaggio sono concepiti come discriminatori, riservati solo ai cani con padrone. Si omette, infatti, di estendere l'obbligo di iscrivere all'anagrafe e di tatuare i cani custoditi nei canili pubblici o privati, vanificando il divieto alla soppressione, alla cessione e alla vivisezione previsto dal testo all'articolo 2. Se tali cani resteranno anonimi, senza schedatura anagrafica e senza tatuaggio, sarà sempre impossibile dimostrare la loro sparizione dai canili. Poi c'è l'opportunità di anagrafizzare e tatuare anche i cani dei rifugi gestiti dai protezionisti, perchè ci sono esempi di canili gestiti da protezionisti o da pseudoprotezionisti che non sono affatto migliori nè offrono più garanzie di quelli pubblici.

Ora, in alcune leggi regionali (per esempio, la legge dell'Emilia Romagna n. 5 del 1988) il problema da me sollevato è stato risolto agevolmente introducendo tale obbligo anche per i canili privati.

Altra questione su cui richiamo l'attenzione riguarda il controllo delle nascite. Nel provvedimento al nostro esame non è sufficientemente incentivata l'iscrizione gratuita e a carico delle USL degli animali nei rifugi socio-sanitari, valido mezzo di prevenzione del randagismo e condizione indispensabile per permettere a questi animali di condurre una vita più naturale anche nei canili, senza nel contempo proliferare. In secondo luogo, non è previsto che gli interventi di limitazione delle nascite compiuti dalle USL su cani e gatti di proprietà avvengano a costo ridotto rispetto alle normali tariffe applicate dall'ordine dei veterinari. Infine, non è affermato il principio del rispetto della sessualità e quindi dell'etologia degli animali che verranno sottoposti ad interventi per il controllo delle nascite.

Infine, sono previste le sanzioni che vengono adottate per i privati che violino le disposizioni contenute nella legge, e questo mi pare giusto, però viene esclusa qualsiasi sanzione nei confronti dei comuni e

delle USL inadempienti. Così, se un cittadino non iscrive il suo cane all'anagrafe paga una multa di 150.000 lire, ma se un comune non istituisce l'anagrafe, rendendo impossibile l'iscrizione di alcune migliaia di cani, non va incontro ad alcuna sanzione. È un bell'esempio a mio avviso, di arroganza istituzionale. Sarebbe un bell'esempio, qualora fosse accolta questa mia proposta, seguire quelle Regioni che hanno previsto precise sanzioni anche per le pubbliche amministrazioni inadempienti. Richiamo ancora una volta la legge regionale dell'Emilia-Romagna che ha risolto questo problema in maniera elegante.

Come avete notato, si tratta di rilievi di non grande importanza, però certamente non secondari. Tuttavia, qualora si decidesse di non toccare il testo e di lasciarlo così come pervenuto dalla Camera, non opponiamo alcun ostacolo a varare il provvedimento questa sera stessa.

GOLFARI. Signor Presidente, l'intento generale è verso una approvazione rapida del provvedimento e non sarò certo io a rallentare l'iter della normativa con la presentazione di appositi emendamenti.

Dall'esame del disegno di legge è emersa una erronea formulazione; mi sembra che il randagismo ne possa uscire non debellato ma incrementato. Vorrei spiegare le ragioni di questa mia affermazione.

È una tipica legge-quadro che non fa altro che aumentare la confusione istituzionale delle competenze. Il senatore Petrarra, durante il suo intervento, ha sottolineato che la situazione è migliorata e che questa è una buona legge; non ho alcuna difficoltà a credergli. Alcune Regioni avranno una buona normativa in materia ma se il problema è di fornire un segnale, di operare un coordinamento fra le Regioni, non si scrive una legge come questa dove il destinatario finale sono proprio le Regioni tra le quali si desidera operare il coordinamento. Si scavalcano alcune competenze e vorrei segnalare ad esempion che le unità sanitarie locali sono incaricate dell'assistenza e del mantenimento degli animali mentre i comuni sono competenti per la costruzione dei rifugi per cani. Ritengo che questo incrocio di competenze sarà fonte di infiniti conflitti fra i comuni e le unità sanitarie locali stesse.

Il canile della mia città, ad esempio, sta per essere smantellato; interessa una grande area, importante dal punto di vista urbanistico, come il collega Cutrera sa bene; ma la competenza che era comunale è passata ad altra istituzione.

In questa legge si sta facendo fare una sorta di retromarcia ai comuni, dopo che essi avevano sostanzialmente abbandonato tale competenza, a favore dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Ma allora, se il comune torna ad avere una competenza residuale, sarebbe più opportuno operare un esame più approfondito dei poteri impliciti e della funzione di ufficiale di sanità propria del sindaco, come era previsto nel testo unico della finanza locale, rinviando la competenza primaria ai servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Occorre verificare quello che è attualmente e quello che sarà di competenza sia dei sindaci che delle unità sanitarie locali in questo provvedimento.

La confusione istituzionale - che è presente, purtroppo, in tutte le nostre leggi-quadro - non ci consente di affrontare mai una materia,

una volta per tutte, con la dovuta chiarezza. Il vero problema italiano è proprio la confusione istituzionale, dove tutti fanno tutto; in sostanza, nessuno fa niente.

Per tali motivi ritengo che il randagismo si incrementerà con tale provvedimento; i comuni sono demotivati e vengono loro conferite funzioni che ritenevamo non più di loro competenza.

Gli stanziamenti previsti non sono sufficienti, se non ad ispirare una parcellizzazione degli interventi fra diverse strutture amministrative; è ridicolo immaginare di risolvere i problemi di questo settore con 2 miliardi. Molto più seriamente si sarebbe potuto indicare che le spese di tale servizio sarebbero state di competenza delle Regioni o delle unità sanitarie locali.

Ulteriori elementi andrebbero approfonditi. In particolare, fra gli altri, la possibilità di riaddestramento dei cani, la permanenza dei rifugi, la modulazione della imposta di 25.000 lire che, peraltro, sostituisce una tassa giaudivata dalla 6^a Commissione permanente antieconomica.

Perchè non si elabora nei dettagli – così come è avvenuto per alcuni aspetti di questo disegno di legge – una legge-quadro che possa costituire un punto di riferimento certo per le Regioni?

È stata scritta una legge-quadro che dà istruzioni alle Regioni ma tralascia elementi importanti, immaginando che in seguito comuni e Regioni provvederanno.

Nel vecchio testo unico esisteva una tassa che distingueva i cani in più categorie ed era maggiore per i cani cosiddetti di lusso. Non ho capito se nella soppressione di questa norma del testo unico della finanza locale siamo confortati dal parere delle Commissioni competenti.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Golfari ne ha fatto esplicita richiesta, vorrei informare i colleghi che la 6^a Commissione permanente ha espresso il seguente parere:

«La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, facendo presente che la 6^a Commissione, in sede di esame dei provvedimenti sull'autonomia impositiva degli enti locali (disegni di legge nn 88, 1895 e 1903), nel procedere al riordino della disciplina dei tributi locali minori, è intenzionata a sopprimere l'imposta sui cani, in quanto essa si è rivelata antieconomica a causa degli elevati costi di gestione ed esazione, superiori allo stesso gettito prodotto dall'imposta.

In via subordinata alla soppressione dell'imposta comunale di cui all'articolo 6, si rappresenta l'opportunità di estendere le esenzioni ivi previste anche alle unità cinofile della Guardia di finanza e a quelle impiegate in servizi pubblici o di pubblica utilità».

GOLFARI. L'orientamento è di sopprimere l'imposta sui cani, mentre invece con questo disegno di legge tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di una imposta comunale; se si vuole istituire una tassa bisogna fare un ragionamento diverso per dire che la tassa è di natura regionale o comunale, che va regolata con legge regionale, deve rientrare nei criteri che ispirano la legislazione regionale; è una cosa molto più dignitosa e molto più seria.

In precedenza per un cane di lusso si poteva arrivare a pagare una tassa di 240.000 lire, per il cane di seconda categoria 80.000 e per quello di terza categoria 24.000 lire, ma con questo disegno di legge tutti i cani dovrebbero pagare 25.000 lire.

Tra i vari progetti presentati alla Camera dei deputati ce ne sono alcuni sicuramente più completi e migliori di quello che andiamo ad approvare: ad esempio gli obblighi dei proprietari sono specificati meglio in altri disegni di legge ...

BOATO. Ma l'articolo 3 demanda alle Regioni.

GOLFARI. È qui la contraddizione: un conto è se facciamo una legge di dettaglio, altro è se facciamo una legge di principi. In tal caso dovremmo prevedere che la Regione emani le disposizioni di dettaglio; questo provvedimento è invece un ibrido con il quale si vuol dirigere tutto dal centro, ma nell'apparente rispetto delle prerogative regionali e comunali.

Secondo me questa è una legge sbagliata che andrebbe approfondita e migliorata e per questo ci vorrebbe del tempo; è giusto che questa legge venga approvata ma il buon consiglio sarebbe quello di approfondirla e modificarla.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ho ascoltato le considerazioni del senatore Golfari e pur tuttavia ritengo che questa legge vada approvata perchè sono anni che è attesa: non si è mai legiferato su una materia come questa che oltre ad essere un provvedimento di civiltà è un fatto morale. In tutti questi anni, nei mesi di luglio e di agosto la stampa si è occupata di questo problema e poi, passato il periodo delle ferie estive, il problema viene dimenticato pur restando quello di sempre.

Essendo Presidente dell'ordine dei veterinari di Roma so che questo provvedimento è atteso non soltanto dalle associazioni protezionistiche ma anche dall'ambiente veterinario. È vero che si potrebbe licenziare un testo migliore, ma molte Regioni hanno già legiferato in merito e tutto quello che diceva il senatore Golfari è già presente nelle leggi regionali. Possiamo dire che questa legge è carente - anch'io ho presentato un disegno di legge nella passata legislatura che all'articolo 1 prevedeva l'abolizione della tassa sui cani, perchè sono convinto che una delle remore per la denuncia all'anagrafe canina è proprio la tassa - e pur tuttavia credo che questa legge vada approvata: il perfezionismo ci porterebbe a rinviare di anno in anno il provvedimento senza riuscire a dare una regolamentazione a questa materia.

Dicevo che la legge può essere migliorata e che la legge regionale del Lazio è più completa: le Regioni hanno già dato un grande contributo anche sul piano finanziario, visto che due miliardi non servono a nulla, tenendo presente che la sola Regione Lazio stanziava un miliardo l'anno.

Tutti i canili sono di proprietà comunale e quindi ci sarebbe un problema per il passaggio di proprietà alle unità sanitarie locali; la legge si rivolge ai canili comunali per operare all'interno della struttura comunale. Infatti è il sindaco che ha la delega per la sanità nell'area

comunale, mentre l'unità sanitaria locale non è che lo strumento di cui si avvale il sindaco; tant'è vero ciò, che non mi pare che siano mai sorti problemi tra il comune e l'unità sanitaria locale su questo specifico problema.

C'è un aspetto di questa legge che mi pare importante sottolineare: all'articolo 2 tra le iniziative per i programmi di intervento è prevista l'informazione presso le scuole, che credo sia importantissima. Ricordo che due o tre anni fa, prima ancora che la Regione Lazio legiferasse in materia, l'ordine dei veterinari di Roma insieme alla provincia attuò un programma di informazione nelle scuole da cui risultò un'ignoranza radicale su questo argomento, mentre il programma ha realizzato una grossa sensibilizzazione con un ciclo di conferenze e di seminari.

In conclusione, voglio dire che il provvedimento nel complesso è piuttosto buono e che il suo unico neo è l'intervento finanziario: si poteva fare uno sforzo maggiore in un settore come questo, perchè ormai non c'è casa senza un animale domestico; quindi il problema dell'*habitat* non riguarda più soltanto gli animali ma anche gli uomini per le malattie che afferiscono al rapporto con l'animale. Sarebbe necessario un intervento finanziario più consistente anche per dare il senso della presenza dello Stato - non soltanto sul piano informativo ma anche sul piano dell'impegno finanziario - per dare soluzione a questi problemi.

Purtuttavia credo che la legge vada approvata per le ragioni esposte dal Presidente nella sua introduzione, per le motivazioni civili e morali che sono alla base del provvedimento stesso, dimostrando proprio in questo periodo l'attenzione del Parlamento ad un problema che tutti gli anni la stampa denuncia. Per questi motivi, come socialista ma anche a nome della categoria dei veterinari italiani (cui mi onoro di aderire come componente della federazione nazionale dell'ordine dei veterinari), invito la Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame.

BOATO. Signor Presidente, cercherò di essere breve in quanto, sia pure con le dovute riserve critiche, ritengo sia giusto approvare entro oggi il disegno di legge.

Credo sia opportuno procedere ad una valutazione politico-legislativa. Sia pure con le legittime posizioni che ogni Gruppo esprimerà, sarà questo il testo che entrerà in vigore e che è atteso da varie legislature. Oltre questo disegno di legge, all'esame della nostra Commissione ci sono anche quelli riguardanti la caccia, i parchi, le cave, i terremoti, l'inquinamento acustico, gli acquedotti; a ottobre arriverà anche la legge finanziaria e pertanto, se non lo faremo oggi, escludo che lo potremo approvare in seguito a causa dei nostri onerosi impegni.

Il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati è stato firmato dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari e credo sia stato approvato all'unanimità. Tuttavia, sono presenti alcuni errori e noi non possiamo, solo perchè è stato approvato dalla Camera, automaticamente approvarlo.

Questa è la prima valutazione politica: se vogliamo, approviamolo adesso, altrimenti non lo faremo più durante questa legislatura.

Signor Presidente, condivido quanto lei ha detto nella sua relazione e pertanto non entro nel dettaglio, ma non ritengo che questo provvedimento sia veramente innovativo. Esso rafforza le Regioni che hanno già legiferato; offre principi, orientamenti, *distinguo* tipici della legge-quadro alle Regioni che non hanno legiferato. Determina una svolta in materia con il divieto di soppressione e sperimentazione dei cani; nei casi in cui sia necessaria la soppressione per malattia incurabile o per comprovata pericolosità, si procederà con metodi eutanasici. Impedisce la sperimentazione, e considero questa una svolta quasi epocale su tale materia.

Molte osservazioni dei colleghi Petrarra e Golfari trovano una risposta nell'articolo 3 del disegno di legge, il quale demanda alle Regioni la disciplina della istituzione dell'anagrafe canina. Il collega Petrarra desiderava che venisse indicata in questa legge, ad esempio, la data entro cui istituire l'anagrafe ma ritengo che si tratti di materie di legislazione regionale, ed è giusto che sia così. Le Regioni che hanno già legiferato troveranno maggior forza tramite questa legge; le altre saranno impegnate a legiferare e comunque in un quadro di svolta, anche per lo stimolo alla responsabilizzazione, al coinvolgimento delle comunità locali, del mondo scolastico (che è poi quello in cui si educano le nuove generazioni a queste tematiche), delle associazioni protezionistiche. Non c'è forza politica che non trovi riferimento nel variegato arcipelago di associazioni protezionistiche in materia. Qui siamo in un ambito che coinvolge tutti poichè il rapporto fra uomini e animali interessa l'intera collettività.

Alcune osservazioni del collega Muratore riguardavano le competenze dei comuni ancora oggi esistenti e non sopresse; sarebbe stato sbagliato sopprimerle poichè è giusto che sia l'ente locale, più direttamente a contatto con la popolazione di ciascun comune, ad avere le responsabilità che gli competono, con le forze sanitarie locali, con le nuove figure giuridiche che si delineranno quando ci sarà la riforma sanitaria.

Riguardo la copertura finanziaria, condivido il giudizio unanime sulla insufficienza dei fondi ma vorrei ricordare che attraverso la tassa di 25.000 lire (l'attuale tassa canina ricordata dal senatore Golfari era in precedenza evasa sistematicamente), si renderà praticabile l'esazione; essa è inoltre collegata con il tatuaggio e con l'anagrafe canina ed è regolata dalle Regioni.

Le sanzioni amministrative previste, oltre alla tassa, confluiranno nel fondo per l'attuazione della legge; è uno dei rari casi in cui diamo attuazione legislativa ad una postazione della legge finanziaria, con un accantonamento finalizzato alla prevenzione del randagismo.

Ma quel fondo è troppo limitato (e unanimemente lo dichiariamo tutti) anche se potrà essere rimpinguato dalle tasse comunali e dalle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5. Possiamo pertanto immaginare un suo rafforzamento.

Nelle Regioni in cui questo già sta avvenendo il nuovo fondo, si aggiungerà agli stanziamenti già approvati. Bisogna osservare la legge nella sua complessa articolazione amministrativa; pur rimanendo il fondo insufficiente, tuttavia si compie un passo avanti rispetto all'attuale situazione.

Ritengo che questa sia una legge di positiva trasversalità poichè attraversa tutti i Gruppi parlamentari; nessuno di noi deve rivendicarne la primogenitura poichè tutti abbiamo contribuito a determinare questa svolta.

Alla luce di queste mie considerazioni vi invito alla immediata approvazione senza modificazioni del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

ANDREINI. Signor Presidente, farò alcune osservazioni rapide poichè da poco ho ricevuto il testo del disegno di legge. Non è vero che i canili sono di proprietà comunale; sono di proprietà comunale gli stabili ma i canili sono gestiti dalle USL, così come gli ospedali. I comuni certamente non investiranno in canili; molti canili sono stati chiusi. Non vorrei che questa legge che stanziava solo due miliardi diventasse un moltiplicatore; infatti noto molti obblighi per le Regioni che mettono in moto i cosiddetti tecnici, i quali devono fare le previsioni, devono controllare che i canili corrispondano alle regole igienico-sanitarie. Questa legge di due miliardi ritengo sia un surruttizio moltiplicatore di spesa con il quale si alimentano spese di progettazione e appalti pubblici.

Purtroppo elaboriamo troppe leggi: quella sui macelli o sulla sicurezza scolastica, di fatto, sono state pesantissime per gli enti locali, con costi proibitivi per l'adeguamento delle cosiddette norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Concordo in parte con il senatore Golfari quando dice che non si capisce perchè lo Stato debba intervenire in questo campo; lo Stato interviene all'inizio e alla fine perchè fa la legge e percepisce le multe, però delega tutte le competenze ai comuni e alle Regioni tant'è vero che l'articolo 3 non è altro che l'elenco dei compiti imposti alle Regioni.

Non voglio bloccare questa legge, ma ho l'impressione che approviamo un manifesto: in questa legge ci sono delle norme valide per i canili ma non per i privati, ci sono delle norme valide per i cani ma non per i gatti; ditemi voi se è credibile che in Italia si mettono in moto le autorità sanitarie locali per inseguire i gatti in campagna! Io sono convinto che è un imbroglio; la normativa sui cani ha una sua specificità e validità, ma prevedere che le autorità sanitarie inseguano i gatti in campagna per poi restituirli al loro gruppo è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra; quindi, anche se per disciplina di Gruppo voterò a favore, non posso dire che questo disegno di legge riesce a convincermi.

Le Regioni devono emanare una legge per stabilire come deve essere l'anagrafe dei cani, ma per questo penso possa bastare una circolare. Mi sembra spropositato ricorrere addirittura ad una legge regionale per l'anagrafe dei cani con il risultato che avremo leggi diverse: da una parte non vogliamo che le Regioni legiferino sulla sostanza e dall'altra le facciamo legiferare sui bollettari. Tuttavia, visto che su questo testo c'è il consenso del mio partito, voterò a favore.

Comunque un altro aspetto ridicolo è che le multe finiscano allo Stato anche se i canili li devono fare i comuni e le Regioni; ci saranno

quelle Regioni che faranno tante multe che saranno distribuite su un *plafond* nazionale anche per le Regioni che non fanno nessuna multa. Le multe dovrebbero essere ripartite fra chi le commina.

Inoltre è prevista una tassa annuale di 10.000 lire per i cani ma non è prevista la tassa per i gatti: quindi posso dire che c'è una discriminazione tra cani e gatti perchè sulla cattura, sul mantenimento e sulla tassa il cane conserva una corsia privilegiata, nonostante che la legge riguardi anche i gatti. So che le battute scherzose possono rendere insignificante un discorso serio, ma rimango convinto che questa legge è stata fatta troppo in fretta: non so quanto tempo ne abbia discusso la Camera, però noi la stiamo approvando in fretta e furia.

La cosa che mi preoccupa di più è il meccanismo dei tecnici regionali, perchè sono ossessionato dalle leggi dello Stato e delle Regioni che portano soltanto soldi ai tecnici: per stabilire che bisogna chiudere una strada si fa il piano del traffico con tutto un grande progetto mentre invece basterebbe l'avviso di un qualunque vigile. Questa legge prevede uno stanziamento di 2 miliardi (sarà disapplicata perchè con due miliardi non si possono fare grandi cose) ma se venisse applicata diventerebbe un moltiplicatore tecnico-scientifico-sanitario di centinaia di miliardi solo di progettazione. Dopo bisognerà fare gli appalti per i canili perchè quelli che ci sono non sono più adeguati. Insomma, non vorrei che per andare incontro a chi soffre si creino delle strutture dispendiose e inutili.

L'ultima considerazione riguarda i finanziamenti: ho già detto che due miliardi è una cifra insignificante; non è concepibile un finanziamento di due miliardi e quindi possiamo dire che questa è una legge in bianco, essa non ha neanche bisogno dell'appoggio della legge finanziaria. Credo che se su questo provvedimento riflettessimo meglio tutti insieme potrebbe essere apportata qualche buona modifica entro settembre. Non abbiamo neanche chiesto il parere delle Regioni e i comuni ovviamente vengono trascurati.

Vengo all'ultima considerazione: i cani vaganti non tatuati vengono catturati; se non reclamati vengono affidati a persone che diano garanzie e poi sottoposti a trattamento profilattico contro la rabbia ed altre malattie. Tuttavia non si capisce perchè soltanto questi cani debbano essere sottoposti a trattamento igienico-sanitario e non tutti gli altri cani che vengono mantenuti in casa; credo che se ci deve essere un trattamento igienico-sanitario debba essere previsto per tutti i cani, non solo per quelli abbandonati. Le mie sono ovviamente considerazioni personali che non investono il mio Gruppo e dichiaro pertanto che voterò in modo disciplinato a favore di questa legge, anche se mi pare che queste considerazioni meriterebbero una maggiore riflessione.

NEBBIA. Credo che questa legge sia importante e vorrei pregare i colleghi di considerare che non è soltanto un problema di riparto di soldi, ma che prevede dei principi che rappresentano una svolta - come diceva il Presidente - sulla strada della civiltà. Il fatto che lo Stato promuova e disciplini la tutela degli animali di affezione, che condanni gli atti di crudeltà e i maltrattamenti è una svolta fondamentale; tutti voi sapete quanta cattiveria e violenza vengano esercitate nei confronti degli animali.

Il fatto che venga previsto il controllo della popolazione animale mediante la limitazione delle nascite, il fatto che – ove indispensabile – l'eliminazione degli animali venga fatta nel rispetto del diritto degli animali a non soffrire e il comma 7 dell'articolo 2, che vieta di maltrattare i gatti che vivono in libertà, rappresentano a mio avviso una svolta di civiltà importante e pertanto annuncio che il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore di questo provvedimento e vorrei raccomandare che lo stesso venga approvato prima della sospensione dei lavori per le ferie estive.

Desidero fare soltanto un'osservazione a titolo personale: non mi piace il termine «possessore» di animali perchè non c'è un padrone degli animali.

PRESIDENTE. All'inizio della mia relazione ho detto che questa legge, che può anche prestarsi a qualche umorismo, è in realtà molto importante e mi sembra che la discussione abbia evidenziato questo aspetto: è una legge che prevede dei principi fondamentali di civiltà: essa presenta però una discrasia enorme tra i principi stessi e la parte dispositiva. Non posso infatti sottovalutare gli interventi dei senatori Golfari ed Andreini, nonchè altri rilievi avanzati da altri colleghi.

Allora ci troviamo di fronte ad un problema. Vogliamo fare una legge-annuncio? Vogliamo coscientemente e nella solennità della sede legislativa rinunciare alle nostre prerogative che pure ci sono state assegnate? Vogliamo dare solo un segnale o vogliamo fare una legge applicabile?

Come relatore e come Presidente, senatore Boato, ho il dovere di mettere la Commissione di fronte a questo problema. Mi sembrerebbe troppo semplicistico liquidare la questione con ragioni di urgenza. Se vogliamo veramente rispettare i principi, anche se desideriamo approvare questo testo, ritengo che quantomeno sia necessario approfondire alcuni temi. Non mi sento di coartare la volontà della Commissione invitandola ad approvare rapidamente il provvedimento; nè condivido quanto ha dichiarato il senatore Boato, secondo cui se non approveremo oggi questo disegno di legge non lo potremo più fare durante l'attuale legislatura.

Sto ponendo in questo momento il problema molto serio del rispetto della dignità del Parlamento. Non possiamo dire che non siano stati sollevati in questa Commissione problemi rilevanti.

In questo momento siamo chiamati in Aula per votare e le disposizioni della Presidenza del Senato in proposito sono molto precise e perentorie. I problemi che sono stati posti sono rilevanti e non possono essere risolti in pochi minuti; la discussione è durata un'ora e mezza, contravvenendo alla dichiarata volontà di fare in fretta.

Propongo alla Commissione di sospendere i lavori e di riprenderli dopo i concomitanti impegni in Aula.

BOATO. Signor Presidente, condivido la sua proposta di riprendere i lavori dopo le votazioni in Aula. Condivido anche tutte le questioni che lei ha sollevato sul ruolo del Parlamento: ritengo che, se un ruolo vogliamo esercitare, dobbiamo decidere esattamente che cosa fare.

Abbiamo sollevato delle obiezioni e non mi sembra opportuno un semplice rinvio.

Vorrei che rimanesse agli atti che, avendo presentato 40 emendamenti sulla riforma dell'ENEA, mi è stato chiesto in 10^a Commissione, ieri, di non insistere; all'ENEA è stato dedicato un terzo del tempo che abbiamo finora dedicato al randagismo. Quella riforma è stata approvata con uno stanziamento di migliaia di miliardi.

Sono questi i metodi usati nel nostro Parlamento: si sono stanziati migliaia di miliardi per l'ENEA e mi hanno chiesto di «prendere o lasciare» quel provvedimento. Migliaia di miliardi per l'ENEA, non per il randagismo; io ho accettato per non impedire l'esecuzione della legge, su richiesta esplicita del Gruppo della Democrazia cristiana nonché del Gruppo comunista-PDS.

Vorrei che fosse chiaro come funzionano le cose in questo palazzo e vorrei che non si adottasse il medesimo criterio per tutti i provvedimenti.

TORNATI. Signor Presidente, nell'intervento del collega Petrarà è emerso l'orientamento del nostro Gruppo. Avendo impostato il calendario in funzione di una probabile e rapida approvazione, ci troviamo adesso in un *cul de sac*. Tutte le critiche che abbiamo rivolto a questa legge sono sacrosante; ma la legge contiene in sé alcune valenze, anche utopiche secondo quanto è emerso da alcune osservazioni, che non si realizzeranno, ma che susciteranno interesse in gran parte dell'opinione pubblica. Negli animali di affezione si trova spesso la risposta ad alcuni problemi irrisolvibili nello squallore delle nostre città.

Bisogna considerare la legge anche da questo punto di vista; finanziariamente e istituzionalmente è orribile e mi meraviglio che sia stata redatta dalla Commissione affari sociali della Camera che doveva porsi questi problemi. Tuttavia, ha in sé alcuni punti, come la non soppressione degli animali e altri, che la rendono interessante. Come ex amministratore comunale, vorrei sottolineare che ho trovato molte difficoltà nel costruire i canili (non ci sono mai riuscito); in una città di 90.000 abitanti, molti anziani e handicappati negli animali di affezione trovano un punto di appoggio morale fondamentale.

Condivido gli elementi sottolineati dai colleghi ed anche il fatto che questa sia una legge manifesto che, come a volte avviene, interpreta uno stato d'animo ed una concezione morale della gente. Se anche ha limiti attuativi, non mi interessa molto.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Onorevoli senatori, personalmente condivido lo spirito che anima questo disegno di legge che non è di diretta competenza del Ministero dell'ambiente.

Da parte del Governo si auspica una rapida approvazione del provvedimento ma, purtroppo, se intendete procedere nei lavori, non potrò essere presente alla vostra seduta. Vorrei dare atto al Presidente Pagani del fatto che oggi non avremmo discusso questo provvedimento se egli non lo avesse situato in una sorta di corsia preferenziale; egli si è attivato, recependo la sensibilità trasversale di molti Gruppi, affinché si discutesse dell'argomento.

Ritengo che sia errato approvare la legge mantenendo un contrasto profondo; o si fa comprendere a tutti i membri della Commissione l'utilità dell'approvazione di questa legge nei tempi giusti, per il valore culturale e di richiamo che essa ha, o si dovrà procedere ad una revisione che potrà raccogliere un più largo consenso. Questa legge alla Camera ha avuto un largo consenso e sarebbe sbagliato che qui al Senato rompessimo un fronte che è garanzia della sua applicazione nella società civile.

NEBBIA. Sono favorevole alla prosecuzione della discussione e alla approvazione della legge prima della sospensione dei lavori del Senato per le ferie estive.

GOLFARI. Non vorrei che si fosse equivocato il mio atteggiamento: ho cominciato dicendo che, pur avendo molte riserve sul provvedimento, non sarei stato io ad oppormi alla sua approvazione. Pertanto, dichiaro di essere disponibile alla prosecuzione dell'esame del provvedimento sia stasera che domani mattina perchè il mio Gruppo su questa legge esprime un orientamento culturale largamente favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A causa della concomitanza di votazione in Assemblea, sospendo la seduta.

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

I lavori sospesi alle ore 17,05, sono ripresi alle ore 19,10.

PRESIDENTE. Il senatore Pagani, che ancora per qualche minuto sarà impossibilitato a partecipare ai lavori, mi ha pregato di sostituirlo e di riprendere la discussione del disegno di legge n. 2928.

Prima che la concomitante seduta dell'Aula ci costringesse ad interromperci, era stata chiusa la discussione generale ed il relatore era nuovamente intervenuto. Ora pertanto la parola è al Governo.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Penso che molto opportunamente la Commissione, che ringrazio, abbia deciso di affrontare questo disegno di legge prima che la pausa estiva blocchi i suoi lavori. Quello in discussione è infatti un provvedimento molto atteso al quale la Camera ha lavorato a lungo. Certamente raggiunge alcuni scopi molto importanti e se altri, altrettanto importanti, restano invece esclusi, il Parlamento nella sua sovranità potrà tornare sulla materia per completare l'opera. Nell'attesa però credo che l'approvazione del provvedimento costituisca un importante traguardo e per questa ragione mi auguro che lo si voglia approvare al più presto.

TORNATI. La discussione generale sul provvedimento ha messo in evidenza due aspetti ai quali il sottosegretario Marinucci ha fatto implicito riferimento. Nei vari interventi sono stati rilevati i limiti anche non piccoli del testo in discussione. Mi riferisco alle modalità di riparto,

alle competenze, agli aspetti non ben definiti, ad alcune indicazioni concernenti i comuni eccessivamente prescrittive e così via. Altri limiti sono stati poi riscontrati sul versante finanziario; è stata evidenziata cioè esiguità del finanziamento, del tutto simbolico, a fronte degli oneri rilevanti che le finalità della legge impongono. Tanti intervenuti, fuori e dentro la Commissione, però, hanno anche individuato gli aspetti di valore positivo, di principio che questo disegno di legge presenta, a proposito del quale si è detto – ed io ne convengo – che comporta un salto di qualità nella coscienza della società nei confronti di questo problema. Ciò non può essere disconosciuto anche se sarà difficile la traduzione amministrativa e pratica di alcuni obiettivi, ad esempio quello di seguire e controllare gruppi di randagi che, seppure seguiti e controllati dal punto di vista igienico, eccetera, dovrebbero rimanere tali.

Credo – e sono d'accordo con l'osservazione del sottosegretario Marinucci – che gli aspetti più utopico-sentimentali, che toccano da vicino la coscienza di tante persone, sono importanti. Infatti, il rapporto che si stabilisce fra gli animali e le persone, in particolare sole, è fondamentale e, a volte, vitale.

L'approvazione del testo da parte della Camera dei deputati ha prodotto delle legittime aspettative; sia io che altri colleghi riteniamo che a questo punto non sia opportuno rinviare il provvedimento alla riapertura autunnale dei nostri lavori. Già abbiamo rinviato i provvedimenti sulla caccia, sui parchi e ritengo che nei mesi di settembre e ottobre ci saranno alcune difficoltà.

Riteniamo che gli elementi positivi siano importanti; essi giustificano un atto, anche con le riserve che prima ho sottolineato. Ma poichè, come diceva il Sottosegretario, abbiamo rilevato alcuni limiti che potrebbero minare gli obiettivi della legge, potremo, in breve tempo, con una iniziativa legislativa di tutti i Gruppi, proporre un successivo aggiustamento normativo della legge nei punti in cui già da ora e in un secondo momento si dovessero rilevare i limiti.

Questa prassi viene adottata in molte leggi; ad esempio, la legge n. 183 del 1989, dopo qualche tempo, è stata seguita da un provvedimento che ha prodotto alcune sistemazioni e modificazioni.

Con questo impegno, probabilmente, potremo risolvere le contraddizioni che si sono manifestate nel dibattito precedente, senza venire meno alle motivazioni positive che giustificano l'approvazione e, comunque, senza mettere una pietra sopra agli elementi deboli della legge come vari colleghi hanno rilevato. In tal modo faremo bene il nostro dovere senza venire meno alla serietà che deve contraddistinguere il nostro lavoro legislativo.

Questa è la mia proposta che, tra l'altro, mi è stata suggerita dagli interventi dei vari colleghi.

BOATO. Signor Presidente, condivido la proposta del collega Tornati; forse sono meno critico di lui sulle insufficienze di questa legge per alcuni aspetti che abbiamo rilevato durante la discussione, sia pure con diverse accentuazioni.

Sono d'accordo sulla proposta di approvare oggi il disegno di legge, immaginando una successiva iniziativa collegiale dei Gruppi, che tenga

conto della fase di prima attuazione del provvedimento, rilevandone le eventuali difficoltà e intervenendo tempestivamente in seconda battuta.

Vorrei promuovere, signor Presidente, la presentazione di un ordine del giorno che dia la possibilità, in sede di approvazione di questo disegno di legge, di farsi carico di una obiezione che mi sembra da tutti condivisa riguardante il limitato stanziamento finanziario.

Il disegno di legge prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, previste dall'articolo 5, vengano destinati al fondo di cui all'articolo 8 che a sua volta va ripartito dal Ministero della sanità fra le varie Regioni.

Alcuni colleghi hanno rilevato che, a parte la ripartizione complessiva del fondo, che è giusto che venga destinato dal Ministero della sanità anche secondo criteri di rilevanza territoriale delle varie Regioni, o di esigenze obiettive, e così via, verrebbe a mancare lo stimolo positivo all'applicazione dell'articolo 5. Infatti, potrebbe risultare che le Regioni che maggiormente applicano l'articolo 5 non ne traggano quell'utilizzo finanziario previsto nella legge (la legge prevede che gli stanziamenti siano incrementati dai proventi delle sanzioni amministrative). Per tutte queste ragioni auspico una generale convergenza sulla presentazione di un ordine del giorno che, rilevando il limitato stanziamento finanziario del disegno di legge n. 2928, impegni il Governo, nella ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, a destinare alle Regioni direttamente interessate le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative esatte nell'ambito territoriale delle Regioni stesse.

Questo ordine del giorno non inciderebbe sulla struttura formale della legge, ma darebbe un indirizzo al Governo per ripartire il fondo di cui all'articolo 8. Il Governo, tuttavia, deve tener conto, nell'incremento del fondo derivante dalle sanzioni amministrative, della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative stesse a quelle Regioni che le hanno esatte nel loro ambito territoriale.

In tal modo si riequilibrerebbe il problema dell'incremento finanziario e della ripartizione finanziaria previsti da questa legge, in base anche ai rilievi critici che alcuni colleghi hanno avanzato durante la discussione.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, propongo di attenuare la formulazione ipotizzata dal senatore Boato, considerando l'invito al Governo come indirizzato soltanto a tener conto, fra i criteri del riparto fra le Regioni, del gettito proveniente da ciascuna di esse.

LOMBARDI. L'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Boato si fa carico di una esigenza più ampia emersa dalla discussione generale, in base alla quale questa legge è sostanzialmente accettata in alcune sue parti mentre suscita perplessità in altre. Le disposizioni sulle quali c'è consenso sono quelle immediatamente operative e normative suscettibili di determinati e immediati effetti quali il divieto di uccidere e di maltrattare gli animali; ciò che invece crea delle perplessità è la gestione amministrativa della legge.

Stiamo discutendo di una legge-quadro che quindi deve essere integrata da leggi regionali e considerato che sono possibili atti di indirizzo e considerato che i due gruppi di disposizioni vanno tenuti distinti e che c'è un consenso sulla immediata operatività di certe norme, non si vede perchè queste non debbano trovare applicazione ove vi fossero delle difficoltà sulla gestione amministrativa. Propongo pertanto di dilatare il contenuto dell'ordine del giorno ipotizzato dal senatore Boato, e pertanto presento il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione permanente:

nell'esame del disegno di legge n. 2928,

impegna il Governo:

a riferire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sullo stato di attuazione della normativa;

b) sui criteri di ripartizione tra le Regioni del fondo di cui all'articolo 8, destinando alle Regioni direttamente interessate le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative esatte nell'ambito territoriale delle Regioni stesse»,

0/2928/1/13^a

Credo che impegnare il Governo a riferire sulla attuazione della presente legge significhi offrire al Parlamento la possibilità di apportare quei provvedimenti integrativi che in qualche misura possano correggere la legge.

Pertanto proporrei al senatore Boato di aderire all'allargamento della portata dell'ordine del giorno in modo che siano comprese queste esigenze, facendo così entrare in vigore la legge.

BOATO. Non ho nessuna difficoltà ad accedere alla richiesta del senatore Lombardi. Voglio soltanto specificare che la mia ipotesi di ordine del giorno non intendeva intaccare il carattere nazionale del fondo e la competenza del Ministero della sanità nel ripartirlo, ma intendeva fornire degli orientamenti al Ministero della sanità sui criteri di ripartizione.

Presidenza del Presidente PAGANI Maurizio

GOLFARI. Signor Presidente, non condivido l'ordine del giorno numero 1, perchè non mi pare risolva il problema, anzi lo complica. Avevo capito che l'ordine del giorno fosse di tenore diverso ed è stata questa la ragione a collaborare e a non insistere sulle mie riserve. Avevo capito che noi saremmo tornati in Commissione e avremmo scelto una linea di questo genere: la legge sarebbe da rivedere perchè è scritta male; noi condividiamo il senso della legge che però è carente sotto

molti profili, soprattutto sotto il profilo istituzionale delle competenze; eppure decidiamo di approvarla lo stesso perchè ha il senso di un manifesto, di un segnale importante per i cittadini, mentre i Gruppi si impegnano a rifare un progetto di legge che chiarisca i punti dubbi.

PRESIDENTE. Credo che la dignità del Parlamento escluda la possibilità di approvare una legge dicendo che se ne farà un'altra per migliorarla. O approviamo questa legge o non l'approviamo, ma non accetto una proposta come quella del senatore Golfari: non è possibile approvare una legge perchè la si vuole cambiare.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno del senatore Lombardi.

TORNATI. Signor Presidente, io credo che il senatore Boato, ipotizzando un ordine del giorno stilato poi dal collega Lombardi, intendesse recepire e dare soluzione ad alcuni aspetti che erano stati sollevati in termini critici. Si prendeva pertanto l'impegno almeno in via amministrativa a correggere alcuni elementi, a fornire un certo orientamento. Questo voleva essere una garanzia per quella parte di senatori che avevano espresso delle riserve, anche se ovviamente tutti siamo consapevoli che con un semplice ordine del giorno non si riuscirà a superare tutti i limiti e che quindi sarà necessario un ulteriore intervento legislativo. Mi sembra però che sull'ordine del giorno si sia aperta una discussione che si discosta dalle intenzioni dei proponenti. A questo punto dunque, per quanto mi riguarda, se l'ordine del giorno deve creare problemi anzichè risolverli sono per ritirarlo.

BOATO. Lo avevo auspicato per rispondere alle esigenze enunciate dal collega Golfari.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità.* Che però non vi si è riconosciuto.

TORNATI. Se l'ordine del giorno deve aumentare i nostri problemi, ritengo che gli stessi colleghi Lombardi e Boato non avranno difficoltà a ritirarlo.

LOMBARDI. Se si ritiene che l'ordine del giorno complichino le cose, lo ritiro senz'altro.

BOATO. Sì, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

È approvato.

Art. 2.

*(Trattamento dei cani
e di altri animali di affezione)*

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

È approvato.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario della unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 4.

(Competenze dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

È approvato.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 150.000.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire 500.000 e nel massimo a lire 3.000.000.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

È approvato.

Art. 6.

(Imposte)

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale annuale di lire 25.000.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezioniste senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni.

È approvato.

Art. 7.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

È approvato.

Art. 8.

*(Istituzione del fondo
per l'attuazione della legge)*

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

È approvato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

BOSCO. Prendo la parola a titolo personale, rispetto alle posizioni del mio Gruppo, per dire che non concordo assolutamente con il parere emesso dalla 5^a Commissione. Ritengo infatti che questo provvedimento sia privo di copertura e che pertanto aprirà un contenzioso di carattere economico. In un momento in cui tutti quanti si richiamano alla rigidità nella spesa, noi andremmo ad aumentare l'indebitamento delle amministrazioni locali e questo senza nessuna razionalità, a meno che ci sia l'intenzione di non rispettare gli impegni assunti; ma se è così la legge non serve assolutamente a niente.

NESPOLO. Intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo ad un provvedimento che certo da solo non può cambiare il costume aberrante, assai diffuso nel nostro paese, dell'abbandono e della soppressione dei cani randagi, ma che ugualmente può dare un orientamento, un indirizzo anche attraverso le norme sanzionatorie da esso previste.

Il disegno di legge che già l'altro ramo del Parlamento ha approvato muove in questa direzione. Aggiungo inoltre che anche dal dibattito che oggi abbiamo svolto è emersa l'esigenza di un ruolo attivo degli enti locali, ruolo attivo che molti enti già rivestono. Mi auguro che nei provvedimenti, compreso quello approvato attualmente dalla Camera sul volontariato, esistano maggiori accentuazioni di tale ruolo. È importante il ruolo delle associazioni volontarie poichè molte persone hanno dedicato tanta parte del loro impegno sociale e individuale a questo tema.

Per tali motivi, considero il testo in votazione non un punto di arrivo ma di partenza importante e pertanto dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS.

BOATO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista, tenendo conto dei limiti rilevati nel dibattito, nonché della fase della prima applicazione della legge, ritengo che tutti dobbiamo impegnarci per verificare una eventuale ulteriore iniziativa una volta che la legge verrà applicata nel concreto.

La copertura finanziaria della legge è assolutamente corretta poichè fa riferimento a quanto era già stato accantonato proprio per le finalità di prevenzione del randagismo. Questo è uno dei rari casi in cui per un provvedimento legislativo si utilizza un fondo accantonato proprio in

previsione di esso. Al contrario, la maggior parte delle leggi che approviamo utilizza appostamenti di bilancio che riguardano tutt'altra materia e che quindi vengono usati impropriamente.

È giusto invece rilevare la inadeguatezza dello stanziamento finanziario e su questo siamo tutti d'accordo: iniziare ad applicare una legge avendo la consapevolezza dell'inadeguato finanziamento, è ben altra cosa.

Al collega Bosco vorrei ricordare, poichè non ha partecipato alla discussione precedente, che il fondo viene incrementato dalle sanzioni amministrative e dai proventi delle imposte.

Sugli aspetti politici e culturali molti colleghi già si sono soffermati; condividendo le osservazioni che sono state avanzate da vari colleghi, non desidero aggiungere altro, limitandomi a dichiarare il mio voto favorevole sul testo in esame.

LOMBARDI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole sul testo in esame. Come ho già avuto occasione di sottolineare, esso contiene alcuni principi che si traducono immediatamente in norme operative. Rappresentano un salto di civiltà rispetto alla normativa vigente; il provvedimento ha bisogno di una verifica sul piano amministrativo, la quale è in buona parte dipendente dall'impatto con la legislazione regionale. Nulla vieta che nella relazione che il Governo farà, dopo l'entrata in vigore di questa legge, si possano aggiustare, come sempre è avvenuto, gli aspetti funzionali e gestionali della legge stessa.

È importante che il provvedimento entri immediatamente in vigore per i principi che contiene: pertanto il Gruppo democratico cristiano annuncia il proprio voto favorevole.

BOSCO. A titolo personale, ripeto di non concordare con il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente; esprimo la mia sorpresa per la mancanza di una reale copertura finanziaria. Da tale mancanza non potrà non scaturire o un ulteriore indebitamento delle amministrazioni locali o la assoluta inutilità della legge.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei esprimere, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole sul testo in esame, per i principi che sono affermati nella parte introduttiva della normativa. È un voto che tende a privilegiare la difesa degli animali di affezione rispetto alle insufficienze di carattere organizzativo che si rilevano nel contesto della normativa.

Si formulano in particolare osservazioni intorno alle opportunità di verifica, che già altri colleghi hanno rilevato, nel funzionamento della legge ma si aggiunge a questo la probabile ipotesi di revisione di un testo normativo che richiederà di essere meglio ancorato ed adeguato alla situazione dei beni che si vogliono proteggere.

La difficoltà della materia appare evidente anche per la mancanza di una tradizione, che pure è rilevante, in alcuni aspetti. Non c'è da meravigliarsi che si possa esprimere un voto favorevole nell'auspicio di un aggiornamento ulteriore in relazione ai beni protetti che sono di grande valore culturale ed ambientale.

MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*.
Signor Presidente, dichiaro la mia soddisfazione riguardo al testo del disegno di legge, riconoscendomi pienamente nell'intervento del senatore Cutrera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi questa legge è importantissima per i principi di civiltà e di innovazione che introduce nella vita sociale. Rilevo tuttavia che la parte dispositiva non è all'altezza del valore dei principi che vengono affermati. Esistono pertanto forti dubbi sulla sua possibilità attuativa.

Ritengo che dovremo seguire attentamente il provvedimento legislativo nella fase di attuazione, intervenendo affinché non produca effetti contrari a quelli che invece esplicitamente si propone.

Alla luce di tali concetti, esprimo il voto favorevole a nome del Gruppo socialdemocratico.

Se nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 2928 nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA